



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881289
Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861
Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291
C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007
www.ic3decurtisungaretti.gov.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano
Prot. 0002651 del 04/09/2019
04 (Uscita)

Ercolano, /09/2019

**Ai docenti tutti
Al personale ATA
p.c.al DSGA
Al sito web**

OGGETTO: regolamento entrata e uscita alunni

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980. Si ricorda che l'intensità e il grado della vigilanza vanno rapportati alla specificità del soggetto con il quale si ha a che fare: ad esempio, età e/o maturità del singolo alunno. L'attenzione verso soggetti con limitate capacità di intendere e di volere (es. alunni portatori di handicap di natura psichica) deve essere alta e continuativa, da parte di tutti i docenti, di sostegno e curricolari, anche con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Un'attenzione assoluta va rivolta agli **alunni diversamente abili**: l'art. 2047 del codice civile dispone: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, i cambi d'ora, l'entrata a scuola e l'uscita, l'utilizzo dei laboratori e delle palestre. Tutti i docenti delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili devono essere al corrente delle modalità di uscita degli stessi così come concordate tra la scuola e la famiglia ed attenersi scrupolosamente alle procedure concordate. Se è prevista la riconsegna al genitore e questi tarda ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza e deve essere affidato al personale scolastico in modo esplicito.

Entrata alunni

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. Si raccomanda quindi ai docenti la massima puntualità. In caso di ritardo o di assenza essi devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al fiduciario di plesso o di settore. Sono

soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di sostegno presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione

Per l'**entrata posticipata** rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un suo delegato.

Uscita alunni

Durante l'ordinario orario scolastico, per le **uscite anticipate**, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso. Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono **delegare** fino tre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno. Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente (insegnanti e/o collaboratori) tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. I genitori interessati devono compilare l'apposito modulo **delega addetti al trasporto comunale** e la **dichiarazione di assunzione di responsabilità – servizio di trasporto comunale** da consegnare all'autorità comunale.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di: verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato; al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. I responsabili di plesso/settore verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, **l'uscita autonoma** degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. **La richiesta di autorizzazione** al rientro a casa, **in compagnia di altro minore** è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e non può essere in nessun modo accolta. I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado compileranno una richiesta, su apposito modulo fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo al termine dell'orario delle lezioni. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza ed ai fiduciari di plesso che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo per l'assegnazione ad altri docenti. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Il termine delle lezioni sarà segnalato:

da un primo suono della campanella per l'uscita delle classi poste al piano terra e da un successivo suono che segnerà l'uscita delle classi del 1° piano. Per nessun motivo le classi vanno allineate lungo i corridoi o per le scale in attesa del momento di avviarsi all'uscita;

I sigg. Docenti provvederanno ad assicurare al meglio il regolare deflusso degli alunni in questa fase delicata, per evitare spiacevoli incidenti d'ordine amministrativo e penale.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Gli alunni della scuola dell'Infanzia del plesso de Curtis e del plesso Genovese all'entrata devono essere accompagnati dai genitori all'ingresso dei padiglioni interessati e consegnati ai collaboratori scolastici in servizio sul piano e preposti all'accoglienza, all'uscita vengono accompagnati dalle maestre e consegnati ai genitori. Si fa eccezione per gli alunni di anni 3, che all'entrata devono essere accompagnati dai genitori nella scuola, all'uscita possono essere ritirati dentro la scuola. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano delega scritta solo a persone (massimo tre) che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito; le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere e solo dopo 5 minuti dal momento dell'uscita ordinaria, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola Primaria del plesso de Curtis e del plesso Genovese devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'interno dei cortili delle sedi succitate. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano delega scritta solo a persone (massimo tre) che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito; le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere e solo dopo 5 minuti dal momento dell'uscita ordinaria, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

SCUOLA SECONDARIA

Gli alunni della scuola Secondaria devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'interno dei cortili della sede succitata. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano delega scritta solo a persone (massimo tre) che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno, utilizzando l'apposita liberatoria; le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere e solo dopo 5 minuti dal momento dell'uscita ordinaria, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Montesano

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993